



Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n 59

(attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

Circolare esplicativa sui procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico

La nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d'affari in mediazione prevede limitate modifiche sostanziali:

- a) sotto il profilo formale, in sintesi sopprime i relativi ruoli o elenchi camerali, indicando come nuova modalità di accesso la dichiarazione di inizio attività.
- b) l'attività può essere esercitata solo dopo il decorso di trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni da presentare alla Camera di commercio competente per territorio
- c) i requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari di accesso all'attività stessa devono essere attestati corredando tale dichiarazione di inizio attività delle certificazioni e autocertificazioni necessarie.
- d) l'effettivo possesso di tali requisiti è verificato dalle Camere di commercio.
- e) l'iscrizione dei dati relativi ai soggetti abilitati è, a seconda dei casi, nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche o amministrative (REA)
- f) mantengono la piena conoscibilità di tali abilitazioni a suo tempo derivante dall'iscrizione nel soppresso ruolo od elenco corrispondente, rafforzando anzi tale conoscibilità, considerato che sia il registro delle imprese che il REA sono tenuti con modalità informatizzate.
- g) le necessarie garanzie di professionalità a tutela dei consumatori e del mercato sono in tal modo garantite.
- h) le iscrizioni previste dalla nuova disciplina, ed in particolare quella al REA prevista per i soggetti diversi dalle imprese, "hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività professionale".
- i) i richiami contenuti nelle leggi vigenti alla soppressa iscrizione nel ruolo o nell'elenco relativi, si intendono "ad ogni effetto di legge" riferiti alle iscrizioni nel registro delle imprese o nel REA previsti dalle nuove disposizioni.



L'articolo 80 delega il Ministero dello Sviluppo Economico ad emanare entro sei mesi un decreto ministeriale per disciplinare le modalità

di passaggio nel registro delle imprese o nel REA delle posizioni già iscritte nei ruoli camerali

di iscrizione, nei medesimi Registro delle imprese e REA, dei soggetti che intendono iniziare *ex novo* ad esercitare tale attività

In sede assolutamente transitoria, e cioè nel periodo intercorrente tra la data dell'8 maggio 2010 e la data di applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del citato articolo 80, coloro i quali intendono svolgere le attività di agente d'affari in mediazione presenteranno alla CCIAA competente (all'ufficio preposto alla tenuta degli albi e ruoli o all'ufficio del registro delle imprese, a seconda delle determinazioni organizzative di ciascuna Camera), una dichiarazione di inizio attività, corredata delle autocertificazioni relative al possesso dei requisiti professionali e morali richiesti dalle singole leggi, così come eventualmente modificate per questo aspetto dal decreto legislativo in questione, secondo il seguente percorso procedimentale:

1. dichiarazione di inizio attività (DIA);
2. decorso del tempo (almeno trenta giorni);
3. comunicazione di inizio attività (CIA).

L'ufficio camerale competente, effettuate le debite verifiche, e previa comunicazione di inizio attività, iscriverà provvisoriamente i soggetti richiedenti nei soppressi ruoli ed elenchi, nella eventuale sezione richiesta, anche al fine di mantenere aggiornata la base su cui dovrà successivamente operarsi il passaggio nel Registro delle imprese o nel REA. Ai medesimi fini i predetti ruoli ed elenchi soppressi saranno gestiti dinamicamente, curandone gli adempimenti, anche per quanto riguarda revisioni, sospensioni e cancellazioni, secondo la disciplina vigente.